



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI TREVISO  
SECONDA SEZIONE CIVILE

**RG 38/2025 LIQ. CONTR.**

**PROC. UNIT. 129-1/2025**

**DEPOSITATA E PUBBLICATA  
IL 08/05/2025**

**Il Tecnico di Amministrazione  
Dott.ssa Anna Petra De Polo**

Il Tribunale di Treviso, nella persona dei signori Magistrati:

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| - Dott. Bruno Casciarri      | Presidente   |
| - Dott. Lucio Munaro         | Giudice      |
| - Dott.ssa Clarice Di Tullio | Giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al numero 129-1/2025 R.G. P.U. promossa

da

Postalmarket s.r.l. – *start up* innovativa, con l’Avv. Armida Dal Bo e l’Avv. Maria Luisa Ficola

**RICORRENTE**

\*\*\*

Il Tribunale,

letto il ricorso proposto da Postalmarket s.r.l. ai sensi dell’art. 268 CCII,

ritenuta, in via preliminare, la propria competenza territoriale, avendo l’istante la propria sede legale in Roncade (Tv),

rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall’OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ricorrente,

evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII,

ritenuto che la ricorrente non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza,

considerato infatti che Postalmarket s.r.l., costituita da non più di cinque anni ed iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese quale *start up* innovativa, ha il possesso



dei requisiti prescritti dall'art. 25 del decreto legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012,

nello specifico e per quanto riguarda le previsioni dell'art. 25 lettera h), risulta integrato il requisito di cui all'art. 1, perché le spese in ricerca e sviluppo sono risultate superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione, ritenuto poi che la ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c, CCII perché:

- ha debiti per oltre 1.760.000,00 euro e patrimonio netto negativo,
- non dispone di beni facilmente liquidabili che consentano di soddisfare le obbligazioni, ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata,

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Postalmarket s.r.l. *start up* innovativa,

nomina la dott.ssa Clarice Di Tullio quale giudice delegato e il dott. Gianluca Pivato quale liquidatore,

ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII,

ordina la consegna o il rilascio dei beni che facenti parte del patrimonio di liquidazione, dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale,

dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.

Treviso, 7 maggio 2025

Il Giudice Estensore  
Clarice Di Tullio

Il Presidente  
Dott. Bruno Casciarri

